

# CONFAPI

**X Commissione Industria Commercio e Turismo  
Senato della Repubblica**

**Audizione dei rappresentanti CONFAPI  
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata**

***Disegno di legge A.S. 2626  
“Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese”***

Roma, 3 maggio 2011

## PREMESSA

La Confapi (Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata) rappresenta circa 120.000 aziende con oltre 2,3 milioni di addetti.

Tali dati hanno consentito alla Confederazione di ritagliarsi un ruolo istituzionale di piena rappresentanza della realtà delle PMI italiane.

La Confapi, infatti, è una parte sociale riconosciuta e come tale svolge funzione di rappresentanza dell'identità, degli interessi e delle aspettative della piccola e media industria italiana nei confronti delle istituzioni pubbliche.

Il Sistema Confapi è costituito da 96 sedi territoriali, 12 federazioni regionali, 8 associazioni regionali, 13 unioni nazionali di categoria, 2 gruppi nazionali, Giovani Imprenditori e Donne Imprenditrici, 4 associazioni di categoria, 120.000 imprese associate con oltre 2.300.000 addetti.

## CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La Confapi ringrazia il Presidente Sen. Cesare Corsi ed i componenti della X Commissione Industria Commercio e Turismo del Senato della Repubblica per l'invito a partecipare all'odierna audizione relativa al disegno di legge A.S. 2626 "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano alla luce delle modifiche che saranno introdotte con l'approvazione del suddetto disegno di legge.

Il testo approvato il 15 marzo u.s. dalla Camera dei Deputati risulta fortemente apprezzabile nel suo impianto complessivo, in quanto riconosce il ruolo fondamentale e strategico del sistema delle PMI nel contesto economico del Paese e introduce significative misure di tutela e sostegno.

Tuttavia, nella parte relativa "alla libertà associativa" (art. 3), il testo approvato alla Camera dei Deputati presenta una formulazione di incerta interpretazione, che rischia di escludere dal sistema di rappresentanza soggetti che sono comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, in quanto firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Ad esempio il Sistema Confapi, come sopra esposto, rappresenta circa 120.000 aziende con oltre 2,3 milioni di addetti, e risulta firmatario, attraverso le Unioni di Categoria di sua diretta emanazione di n.16 contratti collettivi di lavoro, stipulati con le Categorie facenti capo alle organizzazioni sindacali CGIL CIS UIL.

Infatti il testo approvato all'art. 3, 2° comma, individua quali associazioni cui viene riconosciuto il ruolo di rappresentanza, quelle rappresentate nel sistema camerale ovvero quelle rappresentate nel CNEL.

Appare quindi evidente che il criterio di misurazione, assunto per l'individuazione della rappresentanza, viene circoscritto a due parametri alternativi che non tengono in nessun conto di altre e più significative variabili di misurazione della rappresentanza, che peraltro trovano puntuale riscontro nella giurisprudenza di merito e di legittimità.

La Confapi, quindi, ritiene fondamentale che la formulazione utilizzata dal Legislatore, nel testo licenziato dalla Camera, venga integrata, nell'individuazione degli indici di rappresentanza, con il richiamo anche di altri parametri quali, ad esempio, quelli che ricavano "la rappresentatività" di un'associazione anche dalla sottoscrizione di contratti collettivi nazionali di lavoro, riconoscendone quindi il ruolo di associazione comparativamente rappresentativa sul piano nazionale.

La Confapi, altresì, ricorda come sull'argomento ha già espresso con opportune memorie inviate alla Camera dei Deputati tali rilievi, anche al fine di evitare il pregiudizio che una simile formulazione può arrecare al sistema di rappresentanza delle imprese.

Infatti, la delicatezza del tema emerge anche dalla norma contenuta nell'art. 4, la quale dispone che le associazioni di categoria così come definite dall'art. 3 sono legittimate a proporre azioni in giudizio sia a tutela degli interessi relativi alla generalità dei soggetti appartenenti alla categoria professionale, sia alla tutela di interessi omogenei relativi solo ad alcuni soggetti.

## OSSERVAZIONI E PROPOSTE DI EMENDAMENTO

La Confapi chiede che venga accolto il seguente emendamento.

All'art. 3, dopo il secondo comma aggiungere il seguente periodo: ***“Sono riconosciute altresì quali associazioni di rappresentanza delle imprese le associazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.”***

Tale emendamento costituisce un ulteriore indice formale di rappresentanza e appare più significativo ed integrativo degli indici di rappresentanza individuati dal comma 2 dell'art.3.

Con riferimento all'**articolo 5** sulla definizione di micro, piccole e medie imprese, la Confapi esprime soddisfazione per il rinvio alla definizione recata dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; tuttavia, ritiene che si dovrebbe inserire il riferimento alla norma come è stata recepita in Italia. Infatti, la disciplina recata dalla raccomandazione è stata recepita con D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

Per le altre definizioni, si ritiene opportuno valutare l'impatto di queste ultime sulla normativa esistente che potrebbe non essere allineata. Nel caso degli incentivi potrebbe verificarsi una modifica dei criteri di accesso.

Con particolare riferimento alla lettera *n* dell'**articolo 5** del disegno di legge in argomento, si ricorda che la definizione di impresa tecnologica non esiste in nessun altro dispositivo normativo, pertanto potrebbe andare in contrasto o non essere compatibile con eventuali norme, agevolazioni e/o incentivi comunitari.

Tale definizione inserisce in maniera del tutto nuova alcuni aspetti di natura fiscale ad aspetti tecnologici. La definizione a nostro avviso sembrerebbe risultare non sufficientemente chiara in quanto la vigente formulazione lega le spese sostenute dall'azienda per la ricerca

scientifica e tecnologica ad una percentuale dell'imponibile senza specificare la base imponibile; questo, da un lato, generalizza la definizione stessa ma, dall'altro, da adito ad interpretazioni diverse. Inoltre, non si fa cenno allo storico in base al quale va tenuto conto degli investimenti fatti nel settore tecnologico, con particolare riferimento alle nuove imprese. Con riferimento a quanto previsto all'**articolo 10** in relazione alle iniziative contro i ritardi di pagamento da parte della P.A., la Confapi accoglie con favore il ruolo riconosciuto all'Autorità garante per la concorrenza che potrà anche sanzionare le grandi imprese e le pubbliche amministrazioni qualora abbiano un comportamento illecito con riferimento al ritardo dei pagamenti. La Confapi auspica che i fondi raccolti attraverso le sanzioni possano essere impiegati per iniziative a favore delle PMI, ad esempio facendoli transitare al Fondo Centrale di garanzia.

Inoltre, la Confapi auspica che si possa introdurre un sistema di compensazione dei crediti a fronte del mancato pagamento da parte della Pubblica Amministrazione.

La Confapi ritiene opportuno sottolineare che la questione dei ritardi di pagamento costituisca un'inammissibile penalizzazione che colpisce, in particolare, il settore dei lavori pubblici e richiede misure incisive ed urgenti applicabili all'intero mondo della contrattualistica pubblica.

L'**articolo 11** prevede l'introduzione di una semplificazione burocratica da tempo auspicata da parte delle imprese come la sostituzione della verifica da parte della P. A. e delle Autorità competenti con la certificazione relativa a prodotti, processi produttivi e impianti rilasciata da Enti, società e professionisti a ciò abilitati, fatti salvi, ovviamente, i profili penali.

Con riferimento all'**art. 13** rubricato *Ulteriori disposizioni in materia di appalti pubblici* si ritiene opportuno inserire un ulteriore comma inerente la disciplina dei contratti di rete. Appare di fondamentale importanza, infatti, consentire anche nell'ambito dei lavori pubblici l'applicazione della contrattualistica di rete, già presente nel nostro ordinamento legislativo con la legge n.33/2009. Tale inserimento consentirebbe di rendere più trasparente la fase di affidamento, responsabilizzare maggiormente i soggetti esecutori, offrire comunque ampie garanzie alle stazioni appaltanti attraverso la responsabilità solidale e maggiori semplificazioni nell'attività di controllo. Si ritiene, infatti, che lo sviluppo della contrattualistica di rete disincentivi al ricorso a subappalti e subcontratti, con facilitazioni nella complessiva azione di verifica, anche in tema di sicurezza e controllo della correttezza contributiva.

Tale modifica normativa, inoltre consentirebbe di dare un forte impulso ai processi di aggregazione delle pmi edili che sarebbero incentivate a "fare sistema".

Inoltre, sempre in materia di reti di imprese, è opportuno evidenziare l'opportunità che a certificare i contratti di rete siano altresì enti espressione di soggetti associativi come sopra descritti, ovvero firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.

In relazione alle politiche per la competitività, la Confapi condivide l'esigenza di favorire la promozione delle PMI e delle reti di imprese sui mercati internazionali e di sostenere il "Made in Italy" attraverso l'istituzione di un portale; tuttavia ritiene necessaria un'attività di tutela anche legislativa a difesa dei prodotti italiani.

La Confapi accoglie con favore l'istituzione della figura del Garante per la piccola e media impresa come sancito dall'articolo 15 del disegno di legge e auspica che lo stesso possa adoperarsi in modo efficace per l'implementazione di misure operative basate sul principio del pensare anzitutto in piccolo.

Con riferimento a quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo 15, si ritiene necessario sancire il principio della "regolarità delle consultazioni" con le associazioni interessate al fine di attivare un meccanismo di confronto e di scambio permanente e regolare che preveda anche un effettivo "potere di iniziativa" delle associazioni in termini di presentazione di proposte e rappresentazione di istanze e criticità.

## CONCLUSIONI

La Confapi accoglie con favore il progetto per la definizione di una legge annuale per le PMI; tuttavia, ritiene che l'impegno per la difesa degli interessi delle PMI non debba essere circoscritto solo a tale sede. Ogni qual volta si consideri la definizione di un nuovo atto normativo si dovrebbe fare una valutazione d'impatto sistemica che tenga conto anche delle specificità dei comparti produttivi e delle varie categorie, eventualmente coinvolte dal suddetto atto normativo, prevedendo, se coinvolte, una legge specifica nel rispetto del principio del *Think Small First*.

La Confapi considera fondamentale quanto previsto al comma 4 del sopraccitato **articolo 15**. Si ritiene, infatti, che nell'ambito del tavolo di consultazione debbano essere discussi i temi di particolare rilevanza per il mondo delle imprese e che in seno al tavolo debba essere esaminato e definito annualmente il testo della legge annuale. In considerazione del ruolo fondamentale delle associazioni, la Confapi ritiene, inoltre, che si dovrebbe esplicitare in modo chiaro e sistemico il meccanismo e la regolarità delle consultazioni stesse.